

Il Calcolo dei contributi:

- ❖ Tabella di calcolo dei contributi
- ❖ La retribuzione convenzionale
- ❖ La retribuzione utile al calcolo del TFR
- ❖ La quota di TFR da versare al Fondo Cometa
- ❖ La tredicesima e la quattordicesima mensilità
- ❖ Il caso di cassa integrazione
- ❖ Il caso di maternità
- ❖ Quota di iscrizione e quota associativa
- ❖ Il trattamento contributivo e fiscale

Tabella di calcolo dei contributi

Contribuzione scelta dal lavoratore	Lavoratori con prima occupazione successiva il 28-04-1993			Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28-04-1993		
	IMPRESA	TFR	LAVORATORE	IMPRESA	TFR	LAVORATORE
Contribuzione minima definita dal CCLN	1,20% retribuzione convenzionale	Tutto il TFR maturando al netto del contributo INPS 0,50%	1,20 % retribuzione convenzionale	1,20 % retribuzione convenzionale	2,76% retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20% retribuzione convenzionale
Contribuzione superiore			Percentuale libera retribuzione utile al TFR			Percentuale libera retribuzione utile al TFR

- La scelta contributiva potrà essere esercitata dall'aderente all'**atto dell'iscrizione** compilando il modulo "Domanda di Adesione"

La Retribuzione convenzionale

Compongono la **retribuzione convenzionale** (alla quale si applica l'aliquota dell'1,20% in vigore nel mese cui si riferisce la contribuzione secondo il livello di inquadramento dei singoli lavoratori):

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
per qualsiasi aderente	<ul style="list-style-type: none"> • minimi tabellari (comprensivi dall'1/1/2000 dell'indennità di contingenza) del livello di inquadramento del singolo lavoratore • E.D.R.
in caso di lavoratori inquadrati al 7° livello	anche <ul style="list-style-type: none"> • l'elemento retributivo per la 7a categoria
in caso di lavoratori con qualifica di quadro	anche <ul style="list-style-type: none"> • l'indennità di funzione quadri

Retribuzione mensilizzata	Retribuzione oraria
per i lavoratori inquadrati nella qualifica impiegatizia e comunque per i lavoratori con retribuzione mensilizzata la base imponibile (salvo quanto specificato nella sezione <i>Voci non utili ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale</i>) si calcola sulla retribuzione convenzionale mensile.	per i lavoratori retribuiti a ore la base imponibile si ottiene moltiplicando l'importo orario della retribuzione convenzionale (calcolato con il divisore orario 173) per il numero delle ore effettivamente lavorate, retribuite o indennizzate nel corso del mese (salvo quanto specificato nella sezione <i>Voci non utili ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale</i>).

Voci **non utili** ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale:

- ore di lavoro straordinario
- festività retribuite cadenti in giornate non lavorative
- ex festività 4 novembre
- indennità sostitutiva di ferie, permessi per riduzione di orario ed ex festività non godute
- indennità di mancato preavviso
- assenze a qualsiasi titolo per le quali l'azienda non corrisponde né retribuzione né anticipazioni di trattamenti economici per conto di Enti terzi (ad es. INPS), rientrano in questa fattispecie i permessi e le aspettative non retribuite, gli scioperi, il servizio di leva, etc...
- periodi di mancata prestazione indennizzata dalla C.I.G. (ordinaria e straordinaria)
- assenze per malattia ed infortunio cadenti fuori dalle fasce di trattamento economico contrattualmente previste
- assenze per maternità facoltativa

Sono invece utili al calcolo della retribuzione convenzionale tutte le ore ordinariamente retribuite e/o indennizzate non comprese tra quelle in precedenza indicate.

La Retribuzione utile al calcolo del TFR

La base di calcolo su cui applicare l'aliquota dell'1,24% o la percentuale libera scelta del lavoratore è costituita dalla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR.

La Quota di TFR da versare al Fondo Cometa

Per i lavoratori con prima occupazione successiva il 28 aprile 1993 è dovuto al Fondo l'intero importo di TFR che matura nel mese al netto del contributo INPS dello 0,50% anticipato dal datore di lavoro.

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993 la quota mensile deve essere calcolata applicando la percentuale del 2,76% alla retribuzione presa a riferimento per il calcolo del TFR.

I casi particolari:

Tredicesima mensilità	Quattordicesima mensilità
dall'1/1/2000 la tredicesima è considerata una mensilità aggiuntiva, su di essa dunque vanno calcolate le tre quote – azienda, lavoratore, TFR–.	la quattordicesima mensilità non è prevista dal contratto metalmeccanico. Nel caso in cui, per accordo aziendale, essa venga ugualmente erogata e rientri nella retribuzione utile al TFR, diventa base imponibile TFR. In questo caso viene calcolata sempre la quota TFR, la quota lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore abbia scelto la contribuzione dell'1,24% o del 2%, 3% e 4% mai la quota azienda.

Il Caso di Cassa Integrazione:

	Cassa integrazione a zero ore		Cassa integrazione per X ore	
	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR
Quota azienda	NO		SI in misura proporzionale alla retribuzione percepita	
Quota TFR		SI perché matura TFR		SI perché matura TFR
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,20% sulla retribuzione convenzionale	NO		SI in misura proporzionale alla retribuzione percepita	
• se il lavoratore ha scelto l'1,24% o il 2%, 3% e 4% sulla retribuzione utile al calcolo del TFR		NO se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione SI se il lavoratore percepisce una qualche retribuzione ad es. per una festività soppressa. In questo caso l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione		SI Fino a capienza

Il Caso di maternità:

	Maternità obbligatoria		Maternità facoltativa	
	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR	Retribuzione convenzionale	Retribuzione utile al calcolo del TFR
Quota azienda	SI in misura proporzionale alla retribuzione percepita		NO	
Quota TFR		SI perché matura TFR		SI perché matura TFR
Quota lavoratore: • se il lavoratore ha scelto l'1,20% sulla retribuzione convenzionale	SI in misura proporzionale alla retribuzione percepita		NO	
• se il lavoratore ha scelto l'1,24% o il 2%, 3% e 4% sulla retribuzione utile al calcolo del TFR		SI in misura proporzionale alla retribuzione percepita		NO se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione SI se il lavoratore percepisce una qualche retribuzione ad es. per una festività soppressa. In questo caso l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione

Quota di iscrizione e quota associativa

Quota di iscrizione	Quota associativa
E' prevista una quota di iscrizione una tantum al Fondo Cometa che è stata fissata in <ul style="list-style-type: none">• €. 5,16 carico azienda• €. 5,16 carico lavoratore	E' prevista una quota associativa annuale al Fondo Cometa che è fissata di anno in anno dal CDA Cometa e che comunque non può superare <ul style="list-style-type: none">• lo 0.09% della retribuzione tabellare del primo livello di inquadramento a carico dell'azienda• lo 0.09% della retribuzione tabellare del primo livello di inquadramento a carico del lavoratore
a) Queste quote devono essere versate al Fondo contestualmente al primo bonifico e dovranno essere indicate solo sulla prima distinta di contribuzione. b) Non sono ammesse quote di diverso importo. c) Il Fondo attuerà il controllo sull'effettivo versamento delle quote, provvedendo alla richiesta delle stesse, se dovute.	a) Queste quote non devono essere versate al Fondo perché già decurtate da quanto già versato annualmente dal contributo azienda e lavoratore
NB: Se si verificasse il caso di lavoratori iscritti al Fondo Cometa che, a seguito di nuova occupazione, riprendessero la contribuzione senza aver precedentemente esercitato il diritto di riscatto o trasferimento ad altro fondo, per gli stessi non dovranno essere più versate quote di iscrizione parte azienda/lavoratore ma si dovrà soltanto ricompilare una nuova domanda di adesione riportando nel margine in alto a mano la seguente dicitura: "Lavoratore già iscritto al Fondo".	

Il Trattamento contributivo e fiscale:

Quota azienda:

Gli importi relativi alla contribuzione (1.20%) a carico dell'impresa, comprensivi della quota di €. 516 dovuta per ogni lavoratore aderente, sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro (art. 9bis, legge 166/91), da corrispondere all'INPS con la denuncia contributiva relativa al trimestre nel corso del quale si verifica il versamento a COMETA. Al riguardo le imprese provvederanno a riportare sul Mod. DM10, in uno dei righe in bianco dei quadri B-C, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art.9bis L. 166/91" e dal codice "M 900" nonché dal numero dei dipendenti ai quali si riferisce e, nella casella "Retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile (nessun dato sarà, invece, indicato nella casella "numero giornate"). Il contributo dell'impresa, incluso il 10% a titolo di solidarietà, verrà incluso tra i costi di gestione deducibili.

Quota lavoratore:

La contribuzione relativa al lavoratore, comprensiva della quota di €. 5,16 di iscrizione al Fondo, è soggetta alla contribuzione obbligatoria ordinaria a carico del lavoratore stesso; conseguentemente deve essere detratta dalla retribuzione del lavoratore dopo il relativo assoggettamento per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS. Viceversa, ai fini fiscali, la contribuzione non concorre alla formazione dell'imponibile IRPEF, nell'anno di imposta, fino al limite di €. 5.164,57 annui.

Quota TFR:

gli importi di TFR trasferiti a COMETA non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione né contributiva né fiscale Sono inoltre da tenere presenti:

- la proporzionale riduzione della quota annuale di deducibilità (elevata a €. 309,87 dal 1998) da applicare al momento della tassazione della liquidazione o di eventuali anticipazioni corrisposte dall'impresa, secondo quanto previsto dall'art.13 del Dlgs 124/93, come modificato dalla legge 335/95;
- la non computabilità ai fini della anticipazione d'imposta di cui alla legge 28.5.1997 n.140 degli importi di TFR versati a COMETA;
- il riferimento - per la determinazione dell'importo di TFR da versare a COMETA - al TFR spettante per legge in tutti i casi di cui al comma 4 dell'art.2120 cc, come modificato dalla legge L.297/82 (malattia, infortuni, maternità, richiamo alle armi e cassa integrazione guadagni).